Conto corrente con la Posta

UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — **Roma - Lunedì, 3 febbraio 1930 - Anno VIII** — **Numero 27**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se **arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.**

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* - Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* - Catania. *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* - Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone *Grossi prof. Giuseppe.* - Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-r. - Grosseto: *Signorelli F.* - Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* - Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. - Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio - Napoli. *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. - Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* - Perugia: *Natale Simonelli.* - Pesaro: *Rodope Gennari.* - Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* - Pistoia: *A. Pacinotti.* - Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello* - Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. - Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele. *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65. *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. - Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48 - Sansevero. *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. - Siracusa. *C. Greco.* - Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. - Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita - Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano. *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. - Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. - Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. - Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. - Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona. *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. - Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. - Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 187.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 2336.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Palazzo Canavese ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Piverone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 637, col quale i comuni di Palazzo Canavese e Piverone venivano riuniti in un solo Comune denominato Palazzo Piverone con sede a Piverone;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Palazzo Piverone funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Palazzo Canavese è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Piverone è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Palazzo Piverone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 141. — Mancini.

Numero di pubblicazione 188.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 2337.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Settimo Rottaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 636, col quale il comune di Settimo Rottaro è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Azeglio;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Azeglio rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Settimo Rottaro;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Settimo Rottaro è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 142. — Mancini.

Numero di pubblicazione 189.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1930, n. 10.

Disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che approva il testo unico delle leggi sulle case popolari ed economiche e sull'industria edilizia, e le successive disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica;

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 105, contenente provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche;

Veduta la legge 26 novembre 1925, n. 2173, con la quale il decreto sopra ricordato è stato convertito in legge;

Veduto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Veduto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, numero 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Veduto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvedimenti per le nuove costruzioni;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, e considerata l'urgenza e la necessità di emanare norme varie in materia di edilizia popolare ed economica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla Cooperativa « Il Villaggio dei Giornalisti » di Roma, sui fondi propri o su quelli da essa amministrati, un ulteriore mutuo per l'importo di L. 6.000.000 per il completamento delle costruzioni, al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa al momento della concessione.

A tale mutuo vengono estese tutte le disposizioni in tema di garanzia e di riscossione delle quote di ammortamento stabilite dalle precedenti disposizioni legislative per la Cooperativa suddetta. Salvo quanto è stabilito in tali disposizioni e nel presente decreto, si applicano alla Cooperativa « Il Villaggio dei Giornalisti » di Roma ed ai mutui che la concernono le altre norme in vigore sull'edilizia popolare ed economica.

Art. 2.

Sul mutuo di cui all'art. 1 del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici corrisponderà un contributo nel pagamento di una parte degli interessi nella misura del 2 per cento annuo sulle disponibilità dei fondi già stanziati nel proprio bilancio e per tutta la durata dell'ammortamento.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere sui propri fondi o su quelli da essa amministrati, ratizzandoli in cinque anni, nella misura di un quinto all'anno, a decorrere dall'esercizio solare 1930, mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per l'ammontare complessivo di 40 milioni di lire, all'interesse vigente per i mutui della Cassa stessa al momento della effettiva concessione, ammortizzabili in anni 50. Detta cifra è da calcolare in conto della somma di 500 milioni di lire di cui all'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Per quanto non regolato nel presente articolo, si applicano ai mutui di cui sopra le disposizioni vigenti per quelli che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al predetto Istituto.

Art. 4.

Con le stesse modalità e condizioni di cui al primo comma del precedente articolo, la Cassa depositi e prestiti è parimenti autorizzata a concedere mutui all'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, per l'ammontare complessivo di 10 milioni di lire, ferme restando le norme vigenti per quanto non è specificamente disciplinato nel presente decreto.

Sulla predetta somma di 10 milioni di lire il Ministero dei lavori pubblici corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento, sulle disponibilità dei fondi già stanziati nel proprio bilancio, un contributo nel pagamento di una parte degli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Art. 5.

Il termine, entro il quale le case popolari ed economiche fruenti del contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi debbono essere costruite, è prorogato al 31 dicembre 1935 per l'applicazione, pure agli effetti delle agevolazioni tributarie, del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modifiche, anche se la concessione del predetto contributo erariale abbia avuto luogo posteriormente alla data del 25 agosto 1925 prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente disposizioni tributarie per le nuove costruzioni.

Art. 6.

L'autorizzazione data al Governo del Re dall'art. 54 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, di riunire in testo unico le disposizioni del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, tuttora in vigore, e quelle ad esso successive in materia di edilizia popolare ed economica, si intende estesa a tutte le norme che siano state o saranno emanate fino alla pubblicazione del testo unico stesso.

E' data pure facoltà al Governo del Re di integrare, modificare od abrogare, in quanto lo ritenga opportuno, le disposizioni predette.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BIANCHI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 153. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **190.**

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. **2348.**

Trasformazione dell'Opera pia « Ospedale Pier Achille Faccanoni », con sede in Sarnico, in ricovero di mendicità sotto la denominazione di « Ricovero municipale dott. Pier Achille Faccanoni ».

N. 2348. R. decreto 16 dicembre 1929, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale Pier Achille Faccanoni », con sede in Sarnico, è trasformata in ricovero di mendicità sotto la denominazione di « Ricovero municipale dott. Pier Achille Faccanoni », ed è approvato lo statuto organico del nuovo ente con alcune modifiche.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Udine ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Udine chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Udine la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 77.

(920)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Urbania (Pesaro) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Urbania (Pesaro) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Urbania (Pesaro) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di rice-

vere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 76.

(921)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Maropati (Reggio Calabria) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Maropati (Reggio Calabria) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Maropati (Reggio Calabria) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 140.

(922)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Modigliana (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Modigliana (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Modigliana (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 139.

(923)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Scarlino (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Scarlino (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Scarlino (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di rice-

vere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1930 - Anno VIII Registro n. 1 Finanze, foglio n. 75.

(924)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di San Romano (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di San Romano (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di San Romano (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ad amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII Registro n. 1 Finanze, foglio n. 141.

(925)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Casalguidi (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Casalguidi (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Casalguidi (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1930 - Anno VIII Registro n. 1 Finanze, foglio n. 153.

(926)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Premilcuore (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Premilcuore (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Premilcuore (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di rice-

vere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 152.

(927)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Gavorrano (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Gavorrano (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Gavorrano (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 154.

(930)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Giuncarico (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Giuncarico (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Giuncarico (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 155.

(929)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Marliana (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Marliana (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Marliana (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1930 - Anno VIII Registro n. 1 Finanze, foglio n. 156.

(928)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1929.
Modifiche alla nomenclatura e classificazione delle cose per i trasporti a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) la nota che segue la voce « Macchine agrarie non nominate » è annullata e sostituita dalla seguente:

« Per macchine agrarie si intendono quelle che servono all'agricoltore per lavorare la terra, per raccogliere i prodotti del suolo e prepararli senza alterarne la forma naturale ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1929 - Anno VIII.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(934)

DECRETO PREFETTIZIO 5 agosto 1929.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-11221.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Illich di Giorgio, nato a Trieste il 24 maggio 1896 e residente a Trieste, via Michelangelo Buonarroti, n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Illich è ridotto in « Gilli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(141)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2276, concernente la sistemazione di rapporti di credito della Società anonima nazionale « Cogne ».

(948)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progettp per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275, concernente un mutuo a favore del'Ente autonomo Adige-Garda, con sussidiaria garanzia statale.

(949)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 23.

Media dei cambi e delle rendite
del 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Francia	75 —	Belgrado	33.75
Svizzera	368.89	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.975	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.11
Spagna	253.40	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.661	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.573	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.112
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	67.10
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Peso Argentino Oro	17.25	Rendita 3 % lordo	40.50
Peso Argentino Carta	7.60	Consolidato 5 %	79.40
New York	19.096	Obblig. Venezie 3.50%	
Dollaro Canadese	18.85	I Serie	73.05
Oro	368.46	II Serie	72.60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta d'interessi.

Unica pubblicazione. Avviso n. 112.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° gennaio 1930 relativa al certificato di rendita cons. 5 per cento n. 490140 di L. 3000 annue intestato con vincolo per reddito militare a favore di Nicolaci Maria fu Donato domiciliata a Galatina (Lecce).

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, sarà provveduto al pagamento della cennata semestralità mediante buono a favore della predetta Nicolaci e senza ritiro della ricevuta smarrita dovendo la medesima ritenersi di nessun valore.

Roma, 28 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(942)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento al Consorzio d'irrigazione sinistra del Crati, della facoltà di esigere i contributi consorziali.

Con R. decreto 14 novembre 1929, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1930 al registro 1, foglio 85, al Consorzio d'irrigazione dei terreni sulla sinistra del Crati fra i due affluenti Campagnano e Mesca, con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza), è stata riconosciuta la facoltà di esigere i contributi consorziali con le forme e i privilegi delle imposte dirette.

(940)

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio d'irrigazione di Leonforte (provincia di Enna).

Con decreto 15 dicembre 1929 del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato approvato, con una modificazione, lo statuto del Consorzio d'irrigazione di Leonforte, provincia di Enna, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 9 giugno 1929.

(941)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 15 dicembre 1929-VIII in Passo di Falzarego, Albergo Marmolada, provincia di Belluno, venne attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica con orario limitato di giorno.

(943)

Si comunica che il giorno 11 gennaio 1930-VIII nell'agenzia postale di Napoli, Grand Hôtel Vesuve, provincia di Napoli, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico.

(945)

Si comunica che il giorno 19 gennaio 1930-VIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Pantalla, provincia di Perugia, con orario limitato di giorno.

(946)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Carloforte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Cagliari n. 30 in data 26 dicembre 1929-VIII, i lavoratori del porto di Carloforte sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia San Carlo ».

(937)

Ordinamento delle maestranze portuali di Manfredonia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Bari n. 18 in data 19 dicembre 1929-VIII, i lavoratori del porto di Manfredonia sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Felice Muscatiello ».

(938)

Ordinamento delle maestranze portuali di Trani.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Bari n. 19 in data 19 dicembre 1929-VIII, i lavoratori del porto di Trani sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Antonio Ragno »

(939)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

Bollettino delle obbligazioni emesse per la ferrovia Corleone-San Carlo sorteggiate a tutto il 31 dicembre 1929 per essere rimborsate alla pari.

0016	0022	0028	0151	0190	0202
0248	0251	0328	0442	0536	0542
0587	0627	0632	0649	0663	0698
0744	0756	0760	0824	0839	0841
0890	0907	0951	0983	1004	1020
1021	1090	1103	1116	1160	1161
1164	1194	1220	1235	1246	1268
1284	1287	1308	1426	1554	1561
1580	1585	1588	1615	1616	1624
1631	1634	1635	1636	1637	1639
1693	1767	1785	1867	1871	1935
1986	2022	2031	2047	2087	2125
2212	2217	2225	2368	2389	2409
2413	2451	2478	2491	2539	2552
2564	2581	2595	2611	2617	2693
2704	2730	2753	2754	2787	2789
2798	2802	2804	2808	2811	2825
2849	2850	2851	2880	2920	2921
2933	2935	2963	2964	2966	3023
3106	3107	3109	3121	3188	3231
3238	3248	3258	3272	3289	3319
3324	3325	3332	3342	3350	3372
3401	3405	3496	3558	3599	3621
3701	3712	3718	3730	3822	3855
3858	3870	3912	3937	3976	3980
3982	4001	4007	4016	4036	4042
4046	4047	4074	4077	4089	4126
4147	4168	4236	4255	4270	4272
4300	4305	4345	4374	4388	4412
4419	—	—	—	—	—

Il preside: G. Noto Sardegna.

Il segretario generale: R. Barabbino.

Il ragioniere capo: P. Martinez.

(Avviso n. 7216).

REPUBBLICA DI SAN MARINO

37ª Estrazione del prestito a premio eseguita il 31 dicembre 1929.

N.	389521	Premio	L.	20000
»	404531	»	»	1250
»	027294	»	»	1250
»	057369	»	»	1000
»	103908	»	»	1000
»	209211	»	»	500
»	396600	»	»	500
»	448704	»	»	500
»	016014	»	»	125
»	079003	»	»	125
»	084582	»	»	125
»	156203	»	»	125
»	186666	»	»	125
»	420299	»	»	100
»	239877	»	»	100
»	154030	»	»	100
»	031920	»	»	100
»	478953	»	»	100
»	226036	»	»	100
»	277734	»	»	100
»	057229	»	»	100
»	374322	»	»	100
»	398725	»	»	100
»	288095	»	»	100
»	432608	»	»	100
»	252842	»	»	100
»	202848	»	»	100
»	022520	»	»	100
»	431204	»	»	100
»	156124	»	»	100
»	062397	»	»	100
»	013895	»	»	100
»	474575	»	»	100
»	362420	»	»	100
»	472212	»	»	100
»	332239	»	»	100
»	428983	»	»	100
»	265702	»	»	100
»	400469	»	»	100
»	234239	»	»	100
»	402773	»	»	100
»	426332	»	»	100
»	448072	»	»	100
»	366103	»	»	100
»	065901	»	»	100
»	303247	»	»	100
»	490385	»	»	100
»	397171	»	»	100
»	306060	»	»	100
»	076283	»	»	100
»	092718	»	»	100
»	221834	»	»	100
»	289064	»	»	100
»	380490	»	»	100
»	495050	»	»	100
»	338655	»	»	100
»	273888	»	»	100
»	071934	»	»	100
»	229079	»	»	100
»	467052	»	»	100
»	350896	»	»	100
»	379894	»	»	100

N.	468703	Premio	L.	1250
»	014802	»	»	1250
»	175201	»	»	1000
»	426706	»	»	1000
»	132451	»	»	1000
»	401869	»	»	500
»	452336	»	»	500
»	060003	»	»	125
»	194108	»	»	125
»	077716	»	»	125
»	422747	»	»	125
»	454142	»	»	125
»	053291	»	»	100
»	424291	»	»	100
»	047754	»	»	100
»	362641	»	»	100
»	218049	»	»	100
»	254630	»	»	100
»	471832	»	»	100
»	404764	»	»	100
»	224927	»	»	100
»	089112	»	»	100
»	181174	»	»	100
»	455625	»	»	100
»	389756	»	»	100
»	106592	»	»	100
»	415848	»	»	100
»	163807	»	»	100
»	487069	»	»	100
»	363310	»	»	100
»	238883	»	»	100
»	050469	»	»	100
»	134200	»	»	100
»	189875	»	»	100
»	350983	»	»	100
»	021688	»	»	100
»	366677	»	»	100
»	083508	»	»	100
»	263262	»	»	100
»	337150	»	»	100
»	432998	»	»	100
»	345241	»	»	100
»	221748	»	»	100
»	145479	»	»	100
»	247047	»	»	100
»	262807	»	»	100
»	058632	»	»	100
»	235582	»	»	100
»	079926	»	»	100
»	167423	»	»	100
»	031019	»	»	100
»	402837	»	»	100
»	234317	»	»	100
»	166811	»	»	100
»	153773	»	»	100
»	323149	»	»	100
»	328687	»	»	100
»	304156	»	»	100
»	198219	»	»	100
»	472385	»	»	100
»	348073	»	»	100
»	031064	»	»	100

N.	172968	Premio	L.	100
»	152342	»	»	100
»	264960	»	»	100
»	038438	»	»	100
»	081167	»	»	100
»	330838	»	»	100
»	187347	»	»	100
»	072750	»	»	100
»	142972	»	»	100
»	402717	»	»	100
»	227498	»	»	100
»	445823	»	»	100
»	289399	»	»	100
»	061843	»	»	100
»	298723	»	»	100
»	031498	»	»	100
»	422772	»	»	100
»	143920	»	»	100
»	294325	»	»	100
»	223300	»	»	100
»	460287	»	»	100
»	054226	»	»	100
»	089463	»	»	100
»	184185	»	»	100
»	486999	»	»	100
»	248908	»	»	100
»	048605	»	»	100
»	490400	»	»	100
»	479758	»	»	100
»	057346	»	»	100
»	213493	»	»	100
»	191148	»	»	100
»	085097	»	»	100
»	389166	»	»	100
»	462450	»	»	100
»	068585	»	»	100
»	002689	»	»	100
»	353334	»	»	100
»	045883	»	»	100
»	397071	»	»	100
»	050634	»	»	100
»	480414	»	»	100
»	012853	»	»	100
»	265460	»	»	100
»	328944	»	»	100
»	079821	»	»	100
»	126672	»	»	100
»	434838	»	»	100
»	339056	»	»	100
»	065559	»	»	100
»	260864	»	»	100
»	258803	»	»	100
»	218637	»	»	100
»	114558	»	»	100
»	168210	»	»	100
»	000109	»	»	100
»	350678	»	»	100
»	181072	»	»	100
»	005500	»	»	100
»	222785	»	»	100
»	070357	»	»	110
»	292393	»	»	100
»	055588	»	»	100

N.	426437	Premio	L.	100
»	467754	»	»	100
»	267742	»	»	100
»	102052	»	»	100
»	169947	»	»	100
»	084072	»	»	100
»	010397	»	»	100
»	173094	»	»	100
»	090050	»	»	100
»	061732	»	»	100
»	310220	»	»	100
»	318509	»	»	100
»	415375		»	100
»	290801	»	»	100
»	495516	»	»	100
»	044245	»	»	100
»	057146	»	»	100
»	218284	»	»	100
»	204799	»	»	100
»	247834	»	»	100
»	386230	»	»	100
»	103737	»	»	100
»	323581	»	»	100
»	497642	»	»	100
»	393996	»	»	100
»	145312	»	»	100
»	336046	»	»	100
»	346052	»	»	100
»	305257	»	»	100
»	496320	»	»	100
»	261686	»	»	100
»	060263	»	»	100
»	364524	»	»	100
»	472704	»	»	100
»	214607	»	»	100
»	150556	»	»	100
»	393498	»	»	100
»	123685	»	»	100
»	394835	»	»	100
»	091066	»	»	100
»	400546	»	»	100
»	396659	»	»	100
»	205341	»	»	100
»	010428	»	»	100
»	240479	»	»	100
»	485939	»	»	100
»	470381	»	»	100
»	186807	»	»	100
»	046574	»	»	100
»	305931	»	»	100
»	113332	»	»	100
»	345201	»	»	100
»	252663	»	»	100
»	347291	»	»	100
»	436318	»	»	100
»	424335	»	»	100
»	340841	»	»	100
»	209306	»	»	100
»	240354	»	»	100
»	345141	»	»	100
»	336482	»	»	100
»	268789	»	»	100
»	119400	»	»	100

Roma, 11 gennaio 1930-VIII

Dott. Metello Mencarelli, notaio.

(Avviso n. 7176).

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso per assistente alla cattedra di industrie agrarie presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo), di reparto del personale assistente fra gli Istituti superiori agrari;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la lettera 23 novembre 1929, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze concede la prescritta autorizzazione;
Dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di industrie agrarie presso l'Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 8150 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.
Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.
I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.
La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.
Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del giorno 31 marzo 1930, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in un Istituto superiore agrario del Regno o in chimica o ingegneria chimica conseguito in una Università del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine nel candidato a coprire il posto a cui aspira;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica o giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.
Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati del giorno della prova di esame, che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.
Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà, inoltre, presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dagli enti morali.

Milano, addì 20 gennaio 1930 — Anno VIII.

Il direttore: A. MENOZZI.

(894)

(1ª *pubblicazione*).

Concorso per assistente alla cattedra di zoologia generale presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo), di reparto del personale assistente fra gli Istituti superiori agrari;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la lettera 23 novembre 1929, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze concede la prescritta autorizzazione;
Dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di zoologia generale presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.
Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.
I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.
La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.
Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del giorno 31 marzo 1930, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in un Istituto superiore agrario del Regno; o in scienze naturali conseguito in una Università del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine nel candidato a coprire il posto a cui aspira;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica o giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.
Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati del giorno della prova di esame, che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.
Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà, inoltre, pre-

sentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dagli enti morali.

Milano, addì 20 gennaio 1930 — Anno VIII.

Il direttore: A. MENOZZI.

(895)

(1ª *pubblicazione*).

Concorso per assistente alla cattedra di agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo), di reparto del personale assistente fra gli Istituti superiori agrari;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la lettera 23 novembre 1929, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze concede la prescritta autorizzazione;

Dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di agraria presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del giorno 31 marzo 1930, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in un Istituto superiore agrario del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine nel candidato a coprire il posto a cui aspira;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica o giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati del giorno della prova di esame, che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà, inoltre, presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dagli enti morali.

Milano, addì 20 gennaio 1930 — Anno VIII.

Il direttore: A. MENOZZI.

(896)

(1ª *pubblicazione*).

Concorso per assistente alla cattedra di coltivazioni speciali presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Milano e quella dei relativi stipendi contenute nella legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la lettera 23 novembre 1929, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze concede la prescritta autorizzazione;

Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di coltivazioni speciali presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del giorno 31 marzo 1930, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in un Istituto superiore agrario del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine nel candidato a coprire il posto a cui aspira;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica o giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati del giorno della prova di esame, che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà, inoltre, presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dagli enti morali.

Milano, addì 20 gennaio 1930 — Anno VIII.

Il direttore: A. MENOZZI.

(897)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.